

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA

26 aprile 1996, n. 90.

**(Conferma TAR Sicilia – Palermo: II Sezione, 15 ottobre 1994, n. 954).**

*Il programma amministrativo previsto dall'art. 3 della l. 25 marzo 1993, n. 81, è un documento politico-programmatico, non un atto amministrativo, e come tale va valutato.*

*Omissis.* - Il problema discusso nei due gradi di giudizio e risolto negativamente dal T.A.R. è se l'indicazione dei criteri per la nomina degli assessori costituisca motivo di nullità della nomina a Sindaco nel caso di sua omissione nel documento programmatico che il candidato è tenuto a presentare, ovvero comporti solo una sanzione di tipo politico e non giuridico, come sostenuto nella impugnata decisione.

Prima di considerare le conseguenze che si ricollegano a tale omissione è necessario evidenziare la natura dell'atto di cui si discute ed, in relazione ad esso, misurarne e valutarne le conseguenze sul piano formale.

Sotto tale profilo si ha che il documento programmatico del candidato a Sindaco non è un atto amministrativo da valutare alla stregua e con i criteri ermeneutici previsti per verificare la legittimità di tale tipologia di atti, bensì è un documento proveniente da privati che chiedono di essere eletti e che indicano alla cittadinanza le linee del loro programma di governo e, sulla base di ciò, chiedono il voto a loro favore. Pertanto, detti documenti non sono assistiti da alcuna garanzia formale, quanto alle modalità con le quali tali indicazioni devono essere fornite.

Ciò che conta è unicamente il fatto che l'elettore sia posto in grado di conoscere il programma del candidato e, su tale base, esprime la sua personale preferenza.

Da ciò consegue che il controllo che la Commissione elettorale circondariale è tenuta ad effettuare, ai fini della ammissibilità della candidatura, deve risolversi unicamente nell'accertare che, al di là del merito e delle modalità con le quali il programma è esposto, l'elettore sia posto in grado di conoscere preventivamente le linee lungo le quali intende indirizzarsi il candidato nel caso di elezione a Sindaco.

Trattasi di un controllo che, sia in tale sede, che in quella giurisdizionale, non può assumere alcun penetrante sindacato, a garanzia del corretto svolgimento della competizione elettorale.

Ne consegue, pertanto, che anche i "criteri" alla stregua dei quali procedere alla futura nomina degli assessori comunali non debbono necessariamente rivestire una propria autonoma collocazione nel contesto del documento programmatico, potendo anche essi desumersi da quelli più generali fissati per l'assolvimento dei compiti istituzionali che, sotto il profilo amministrativo, sono connessi alla carica.

Ciò induce a rifiutare, in linea di principio, la conclusione cui sono pervenuti i primi giudici, circa la irrilevanza di tali criteri ai fini della ammissibilità della candidatura.

Essendo esplicitamente considerati dal legislatore anche essi costituiscono uno dei momenti di necessaria, preventiva verifica che la Commissione elettorale è tenuta a compiere ai fini della ammissibilità della candidatura. Senonchè, tale organo può pervenire ad una eventuale conclusione di inammissibilità, non sulla base di un controllo che dia rilevanza al dato formale della mancata enucleazione ed indicazione in forma autonoma di tali criteri, ma quando *ictu oculi* rilevi che il documento non è in grado di corrispondere all'interesse pubblico, per il cui perseguimento la norma è stata dettata, che è quello di consentire all'elettore di orientarsi motivatamente sulla proposta politica a contenuto programmatico, che il candidato a Sindaco intende sottoporli.

Esaminando il caso di specie alla stregua di tale diverso criterio paradigmatico, si ha che il documento programmatico presentato dal ... assolve pienamente a tale onere, anche con riferimento alla scelta dei futuri assessori comunali.

Le linee della politica di governo da lui indicate permettevano infatti all'elettore di comprendere agevolmente lungo quale direttrice egli si sarebbe mosso, in caso di elezione, ed i criteri alla stregua dei quali avrebbe scelto i suoi futuri collaboratori.

Ciò appariva sufficiente per considerare l'ammissibile candidatura.

*Omissis.*